

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Le novità sugli aumenti contributivi del 2013**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **a decorrere dal 01.01.2013** vengono **aumentati i contributi a carico di alcuni lavoratori autonomi**. Si tratta in particolare delle seguenti **categorie di lavoratori**: i) lavoratori iscritti alla **gestione separata** senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori esclusivi oppure scoperti); ii) **artigiani e commercianti**; iii) **lavoratori autonomi agricoli**. Come noto, infatti, **i provvedimenti emanati nel 2012 prevedono l'aumento progressivo di alcuni contributi a carico dei lavoratori autonomi**: in particolare, la **riforma del lavoro** (legge n. 92/2012) ha previsto **l'aumento a partire dal 01.01.2013 dei contributi a carico degli iscritti alla gestione separata dal 18 al 20% per attestarsi nel 2016 al 24%**. Per quanto riguarda artigiani e commercianti, dal 01.01.2013 le **aliquote contributive di artigiani e commercianti salgono dello 0,45%**. Per gli iscritti alle **gestione commercianti va sommato anche il contributo dello 0,09% fino al prossimo 31.12.2014**. Per quanto riguarda il settore agricolo il rincaro riguarda i **lavoratori autonomi coltivatori diretti e IAP**.

### **Premessa**

A partire dal 01.01.2013 **sono stati previsti alcuni aumenti contributivi a carico dei lavoratori autonomi**. Si tratta, in particolare, **dei seguenti soggetti**:

- iscritti alla gestione separata;
- artigiani e commercianti;
- lavoratori autonomi agricoli.

Di seguito illustriamo nel dettaglio le **novità relative a tali soggetti, che sono stati interessati da alcuni provvedimenti** (tra cui la riforma del mercato del lavoro e il DL salva Italia) **che prevedono l'aumento progressivo delle aliquote contributive a loro carico.**

### **Gestione separata**

Per quanto riguarda la **gestione separata dell'Inps** va ricordato che la disciplina vigente distingue **due categorie di soggetti** con obbligo di iscrizione e di contribuzione alla gestione separata:

- lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori esclusivi oppure scoperti), che versano il 27,72% (il 27% per la pensione e lo 0,72% per le prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari) **e non subiscono dal 01.01.2013 nessun aumento;**
- lavoratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati (cosiddetti collaboratori non esclusivi oppure coperti), tenuti a pagare, **dal 01.01.2013, il 20%** per la pensione. Per tali ultimi soggetti e solo per questi, quindi, dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva salirà del 2%.

Nulla cambia circa la **ripartizione dell'onere contributivo**: resta confermato, che **l'onere contributivo è sostenuto non solo dal collaboratore, ma anche dal committente** (rispettivamente per 1/3 e per 2/3). **Fa eccezione il rapporto di associazione in partecipazione, dove è il contributo viene ripartito in misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato.** I lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva, invece, **applicano una rivalsa sul cliente del 4%, caricandosi di tutto il resto dell'onere contributivo.**

#### **OSSERVA**

Evidenziamo, in particolare, che **la riforma del lavoro ha introdotto, dal 2013, un aumento progressivo delle aliquote applicabili agli iscritti alla gestione separata.** Con il DL sviluppo e crescita sostenibile viene riscritta la tabella degli aumenti annuali, come segue:

<b>CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA</b>		
<b>Soggetti NON ISCRITTI alle gestioni pensionistiche</b>		
<b>Anno</b>	<b>Previsione originaria legge n. 92/2012</b>	<b>Disposizione modificata dal DL n. 83/2012</b>
<b>2010</b>	26	<b>26</b>
<b>2011</b>	26	<b>26</b>
<b>2012</b>	27	<b>27</b>

<b>2013</b>	28	<b>27</b>
<b>2014</b>	29	<b>28</b>
<b>2015</b>	30	<b>30</b>
<b>2016</b>	31	<b>31</b>
<b>2017</b>	32	<b>32</b>
<b>2018</b>	33	<b>33</b>
<b>Soggetti ISCRITTI alle gestioni pensionistiche</b>		
<b>Anno</b>	<b>Previsione originaria legge n. 92/2012</b>	<b>Disposizione modificata dal DL n. 83/2012</b>
<b>2013</b>	19	<b>20</b>
<b>2014</b>	20	<b>21</b>
<b>2015</b>	21	<b>22</b>
<b>2016</b>	22	<b>24</b>
<b>2017</b>	23	
<b>2018</b>	24	

### **Altre novità in materia di gestione separata**

Vista l'attualità della questione evidenziamo che **l'INPS, con il messaggio n. 371 del 08.01.2013**, ha precisato che **le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata che adottano o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi.**

#### **OSSERVA**

L'INPS ha pubblicato il messaggio in parola dopo l'emanazione da parte della Corte Costituzionale della sentenza n. 257 del 19.11.2012, secondo cui: "*(...) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), (...) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.*"

La decisione della Suprema Corte trova **fondamento nel ricorso avanzato da una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione Separata dell'INPS, che:**

**→ dopo aver ottenuto l'affidamento preadottivo di un minore, nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza 8 aprile 2008** (data di ingresso del bambino in Italia), e

→ dopo aver ricevuto dall'INPS, a seguito di apposita domanda presentata l'11 giugno 2008, l'indennità di maternità nella misura pari a 3 mensilità, calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento,  
ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di maternità per adozione internazionale pari a 5 mensilità (analogamente alle madri biologiche iscritte alla Gestione Separata) e la condanna dell'INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre agli interessi legali.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, l'INPS, con il Messaggio n. 371 dell'8 gennaio 2013, è intervenuto per precisare che:

- alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore,
- deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi, fermi restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.

### Artigiani e commercianti

Dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive di artigiani e commercianti salgono dello 0,45%. L'aumento si rifletterà sul calcolo della futura pensione. Per gli iscritti alla gestione commercianti va sommato anche il contributo dello 0,09%, fino al 31 dicembre 2014, dovuto per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.

Nessuna novità ha il resto dell'impianto di calcolo e pagamento dei contributi, vale a dire il vincolo del minimale di reddito (per il 2012 pari a euro 14.930), l'aliquota aggiuntiva (1%) dovuta oltre il limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2012 pari a 44.204 euro), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuta la contribuzione (per il 2012 pari a 73.673 per i vecchi iscritti, ossia soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996; e pari a 96.149 euro per i nuovi iscritti, ossia lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

La riscossione dei contributi, come di consueto, avverrà con F24 i cui termini di scadenza sono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno seguente.

### Lavoratori autonomi agricoli

Per quanto riguarda il settore agricolo il rincaro colpisce i lavoratori autonomi, ossia i coltivatori diretti (piccoli imprenditori dediti alla coltivazione manuale dei fondi quali proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e alle attività connesse), gli imprenditori agricoli professionali (in sigla Iap: sono gli imprenditori che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti

e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti) e, infine, **i coloni e i mezzadri** (si tratta di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida vietati dalla legge n. 203/1982 e, dunque, in via di estinzione).

Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state **rideterminate dal Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all'art. 24, comma 23 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle:**

<b>ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Anno</b>	<b>Zona normale</b>		<b>Zona svantaggiata</b>	
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

<b>ALIQUOTA DI COMPUTO</b>	
<b>Anni</b>	<b>Aliquota di computo</b>
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
dal 2018	24,0%

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**